



# Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

V DIREZIONE CENTRALE

Divisione 56

Prot. n. 352(56)71.32.2

Roma, 31 MAR. 1994

- AGLI UFFICI SPECIALI MCTC  
TRASPORTI IMPIANTI FISSI di  
TORINO-MILANO-VENEZIA-FIRENZE  
PESCARA-ROMA-NAPOLI BARI
- Ai Sigg.ri Ingg. Coordinatori  
LORO SEDI

e p.c.

- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Uff. Trasporti-Servizi Funiviari  
Via Cesare Battisti, 23  
BOLZANO
- ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento Attività Economiche  
Servizio Impianti a Fune  
TRENTO
- ALLA REGIONE  
Friuli Venezia Giulia  
Servizio Trasporti  
TRIESTE
- ALLA REGIONE SICILIA  
Assessorato ai Trasporti  
PALERMO
- ALLA SEZIONE MCTC di  
CATANIA
- Alla ANEF c/o FENIT  
Via in Lucina, 17  
00186 ROMA

*Problemi impianti  
("RIPOSIZIONAMENTO")*

- Alla ACIF  
c/o Associazione Industriali  
Corso Libertà, 15  
39100 BOLZANO

- Alla ANITIF (c/o ing. Leitner)  
Via Pescatori, 4  
VIPITENO (BZ)

OGGETTO: Criteri di sicurezza ~~per~~ il riposizionamento di funivie monofune ad attacchi fissi e sciovie in servizio pubblico.

Tenuto conto degli elementi emersi nelle discussioni svoltesi nella Commissione Funivie nelle adunanze del 21/10/93 e del 2/2/94, si dispone quanto segue:

Le funivie monofune e le sciovie in servizio pubblico che hanno svolto esercizio, possono essere riposizionate, termine con il quale si vuole esprimere sinteticamente la possibilità di un ulteriore utilizzo su altro tracciato, subordinatamente ai seguenti criteri:

1 - L'impianto da riposizionare non deve aver superato l'età corrispondente al primo periodo previsto per la Revisione Generale dal paragrafo 3.2. del D.M. 2.1.85, e non deve essere stato aperto al pubblico esercizio anteriormente alla stagione invernale 83/84.

2 - Tutti gli adempimenti connessi con il riposizionamento devono essere assunti da una ditta costruttrice di impianti a fune di capacità riconosciuta (qualora non sia quella originaria ne dovrà essere data giustificazione) che assumerà pienamente la responsabilità quale produttore dell'intero impianto riposizionato.

3 - Prima dello smontaggio, in una visita di ricognizione dell'impianto, fra la Ditta costruttrice, incaricata del riposizionamento, il Direttore di Esercizio dell'impianto esistente, il progettista del riposizionamento e l'Autorità di vigilanza competente per il luogo del riposizionamento, devono essere valutate le condizioni generali dell'impianto e stabilite le scelte fondamentali, redigendo un apposito verbale.

4 - Nessuna riutilizzazione è ammessa:

a)- per le funi;

b)- per le parti dell'impianto che dovessero risultare lesionate o in cattive condizioni (per stato di usura, corrosione, ecc.);

- c)- per le parti che richiedessero modifiche;
- d)- per le parti che nel riposizionamento dovessero essere soggette a sollecitazioni maggiori di quelle originarie, anche se nei limiti regolamentari.

5 - In deroga al precedente punto 4 d), da esaminare caso per caso e per motivate giustificazioni, possono essere ammesse sollecitazioni maggiori di quelle originarie alle condizioni seguenti:

- a)- che le nuove sollecitazioni delle vecchie parti da riutilizzare, non superino l'80% del valore massimo consentito per le parti nuove dalla vigente normativa tecnica;
- b)- che venga dimostrato, con idonea certificazione, che le caratteristiche dei materiali delle vecchie parti da riutilizzare rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento del riposizionamento.

6 - Tenendo conto del comportamento dell'impianto nell'esercizio svolto - secondo una relazione del Direttore di esercizio - e di quanto deciso e verbalizzato nella vista effettuata, deve essere predisposto un progetto generale dell'impianto riposizionato che contenga, oltre alla consueta documentazione prevista dalla normativa tecnica, quanto segue:

- a)- le caratteristiche generali dell'impianto originario e di quello riposizionato, con relativo confronto;
- b)- le caratteristiche specifiche e le prestazioni di ciascuno dei sottosistemi omogenei dell'impianto originario (stazioni, sostegni, veicoli, ecc.) confrontate con quelle dell'impianto riposizionato;
- c)- l'elenco dettagliato delle strutture e degli elementi dell'impianto che si prevede di reimpiegare;
- d)- un giudizio di compatibilità delle strutture e/o elementi di nuova fabbricazione, con quelle preesistenti;

e)- programma dei controlli, verifiche e accertamenti previsti, i quali non possono comunque essere inferiori a quanto previsto dal paragrafo 5.- Revisioni Generali del D.M. 2.1.1985;

f)- le eventuali richieste di depoga.

7 - Nel progetto devono essere precisate le norme di sicurezza di riferimento secondo il criterio seguente:

a)- le parti riutilizzate nel riposizionamento, devono rispondere alla normativa ed agli standard tecnici vigenti al momento della loro costruzione;

b)- le parti nuove devono rispondere alla normativa ed agli standard tecnici vigenti al momento del riposizionamento;

c)- le attrezzature (scale, pedane, passerelle, ecc.) e le disposizioni da prevedere per le operazioni di ispezione e manutenzione dell'impianto, devono corrispondere a quanto previsto dalle Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.M. 94/72 e dai criteri applicativi stabiliti dalla Direzione Generale M.C.T.C. e vigenti alla data del riposizionamento.

8 - A fine lavori, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa tecnica, deve essere presentata una relazione dal Direttore dei lavori relativa al giudizio dettagliato sull'esito dei controlli, verifiche e accertamenti richiamati al precedente punto 6 e), nonché sui conseguenti provvedimenti adottati, che non possono comunque essere inferiori a quanto previsto dal paragrafo 5. - Revisioni Generali del D.M. 2.1.85.

9) - In merito ai materiali impiegati, le loro caratteristiche devono risultare:

a)- per le parti riutilizzate, dai certificati originari o da dichiarazioni del costruttore originario, ovvero da nuovi certificati;

Ⓟ

b)- per le parti nuove e per le parti riutilizzate sottoposte a sollecitazioni maggiori di quelle originarie, da certificati rilasciati da laboratori accreditati o ritenuti idonei dallo stesso Direttore dei lavori.

10 - Per l'intero impianto riposizionato, la vita tecnica deve essere valutata considerando già utilizzato un periodo pregresso assunto convenzionalmente pari all'intero primo periodo previsto per la Revisione Generale, dal paragrafo 3.2 del D.M. 2.1.85. P.

11 - Il manuale contenente le istruzioni per la manutenzione periodica, prescritto dal paragrafo 4.2 del D.M. 2.1.85, deve essere predisposto per l'intero impianto, tenendo conto della sua vita tecnica ridotta come precisato al precedente punto 10. P.

Gli U.S.T.I.F. in indirizzo sono pregati di voler dar notizia delle richieste di riposizionamento, correlandosi con questa Divisione per la relativa istruttoria ed il successivo esame in Commissione Funivie.

Le presenti disposizioni hanno carattere sperimentale e provvisorio, e ove necessario potranno essere oggetto di un successivo aggiornamento, sulla base delle risultanze dei casi che verranno esaminati.

Mentre si raccomanda l'osservanza delle disposizioni tecniche sopra citate da parte degli Uffici in indirizzo, si pregano le Associazioni di categoria di volerne dare sollecita notizia ai loro associati.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(dr. ing. Vittorio Claudio Ripa)

